

R.G.L. 4784/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 24/11/2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4784/2020 promossa da:

FILCAMS-CGIL (C.F./P.I. 80086210012), rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Raffone,
elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 23 presso lo studio del difensore;

OPPONENTE

E

UILTUCS-UIL (c.f.: 80089060019), rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Vullo, elettivamente
domiciliata in Torino, c.so San Martino n. 2 presso il difensore;

OPPONENTE

Contro

MARGHERITA DISTRIBUZIONE SPA (C.F./P.I. 03349310965), rappresentata e difesa dagli
avvocati Gianluigi Baroni, Giulia Spalazzi, Federica Carelli, Luca Saglione e Silvia Basile,
elettivamente domiciliata in Milano, via Monte Rosa, n. 91, presso lo studio dei difensori;

CONVENUTO – OPPONENTE INCIDENTALE

Avente ad oggetto: **opposizione ex art. 28 co. 3 l. n. 300/1970**

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

“In accoglimento della presente parziale opposizione, in parziale riforma del decreto n. 10940/20 reso dal Tribunale di Torino in data 28.7.2020 ed in pari data comunicato dalla Cancelleria nel procedimento ex art. 28 legge 300/70 RGL n. 3484/2020, dichiarare la permanenza della antisindacalità della condotta della spa Margherita Distribuzione, consistita nel non convocare le Organizzazioni Sindacali ricorrenti che ne avevano fatto richiesta ex art. 10 Accordo Ministeriale 1.4.2020, favorendo la Fisascat Cisl; Condannare la spa Margherita Distribuzione alla cessazione di tale comportamento lesivo ed alla rimozione dagli effetti, condannandola:

a) ordinare l'effettuazione di incontri con la FILCAMS CGIL e la UILTuCS-UIL territoriale di Torino ai sensi art. 10 Accordo 1.4.2020 per discutere dell'utilizzo della CIGS e della rotazione dei lavoratori addetti all'ipermercato di Torino, c. Romania 460;

b) ordinare l'affissione nella bacheca aziendale del decreto di declaratoria dell'antisindacalità della condotta di cui sopra.

Con il favore delle spese ed onorari di ogni fase del giudizio”;

Per parte convenuta:

“1) In via principale, nel merito:

- respingere le domande avversarie e rigettare il ricorso in quanto radicalmente infondato sia in fatto che in diritto e, in parziale riforma del decreto n. 10940/20, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia condotta antisindacale



e/o discriminatoria da parte di Margherita Distribuzione S.p.A. nei confronti delle OO.SS. Ricorrenti, con riferimento ai fatti di causa.

[...]

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, con riferimento sia alla fase sommaria, che con riferimento al presente grado di giudizio”;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

FILCAMS-CGIL provinciale di Torino e UILTuCS-UIL, provinciale di Torino hanno proposto ricorso *ex art. 28 l. n. 300/1970* lamentando l’antisindacalità della condotta tenuta da Margherita Distribuzione s.p.a. consistita nel non avere dato attuazione all’art. 10 del verbale di accordo *ex art. 24, L. n. 148/15* siglato in sede ministeriale in data 1.4.2020 dalla società e dalle organizzazioni sindacali odierne ricorrenti (nonché da FISASCAT CISL e UGL).

L’articolo 10 del verbale di accordo prevede che *“saranno effettuati incontri tra Azienda ed OO.SS., di norma con cadenza trimestrale o su richiesta delle parti, per monitorare le l’evolversi della situazione aziendale, utilizzo della CIGS e la rotazione, così come quello della mobilità e della ricollocazione”*.

Segnatamente, le ricorrenti lamentavano di non essere mai state convocate dalla odierna convenuta, nonostante le ripetute richieste in tal senso, ritenendo tale inerzia condotta antisindacale.

Si è costituita nella prima fase del procedimento *ex articolo 28* la società, contestando l’antisindacalità della propria condotta.

All’esito della prima fase, la giudice, rilevato che nelle more del procedimento Margherita distribuzione aveva convocato con email del 13.7.2020 le ricorrenti ai sensi dell’articolo 10 del verbale di accordo, ha dichiarato con decreto n. 10940/2020 pubblicato il 28/07/2020 antisindacale la condotta tenuta da Margherita Distribuzione per violazione dell’art. 10, dando atto che la violazione era cessata in data 13 luglio 2020; ha ordinato l’affissione del provvedimento per intero nella bacheca aziendale per 10 giorni dalla data di pubblicazione e ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti.

Avverso il decreto hanno proposto opposizione parziale le organizzazioni sindacali evidenziando che:

1. L’email 13.7.2020 non ha determinato la cessazione della condotta antisindacale della società convenuta, esulando il motivo della convocazione dal contenuto degli incontri previsti dall’art. 10 del verbale di accordo;
2. Il coinvolgimento di FISASCAT- Cisl all’incontro integrerebbe condotta datoriale illegittima;
3. La condotta antisindacale sarebbe proseguita oltre il 13 luglio 2020, rifiutandosi Margherita Distribuzione di convocare le organizzazioni sindacali odierni ricorrenti se non anche alla presenza di FISASCAT- Cisl.

Si è costituita nel presente giudizio di opposizione Margherita distribuzione spa, contestando i motivi di opposizione proposti da organizzazioni sindacali e proponendo a sua volta opposizione incidentale tardiva avverso il decreto *ex art. 28*, con riferimento all’interpretazione data dal giudice della prima fase all’articolo 10 del verbale di accordo.

1. Presupposti della tutela *ex art. 28 l. n. 300/1970* e rimedi. L’attualità della condotta e la natura costitutiva (inibitoria) dell’azione



Il decreto emesso nella fase interdittale appare immune da censure quanto alla ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda, ritenendosi fondata l'opposizione principale quanto ai rimedi conseguenti all'accertamento della natura antisindacale tenuta dalla società convenuta.

La giudice della prima fase ha ritenuto l'antisindacalità della condotta tenuta da Margherita Distribuzione e consistita nella omessa convocazione delle organizzazioni sindacali ricorrenti ai sensi dell'art. 10 dell'accordo siglato in sede ministeriale in data 1.4.2020; pur dando atto che la condotta antisindacale sarebbe cessata con la convocazione del 13.7.2020, ha affermato l'attualità della condotta, in quanto la convocazione è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso giudiziale; ha escluso che fosse cessata la materia del contendere; ma ha negato la pronuncia inibitoria, limitando a disporre l'affissione del provvedimento a ristoro del danno all'immagine subito dal sindacato per effetto della condotta antisindacale, così come accertata sino al 13.7.2020.

Ferma la ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda operata dalla giudice della prima fase, il decreto appare suscettibile di revoca, nella parte in cui ha dichiarato cessata la condotta antisindacale al 13.7.2020. Il decreto va altresì integrato con la condanna alla cessazione della condotta antisindacale, mediante periodica convocazione anche di FILCAMS CGIL e la UILTuCS-UIL territoriale di Torino ai sensi art. 10 Accordo 1.4.2020 per discutere dell'utilizzo della CIGS e della rotazione dei lavoratori addetti all'ipermercato di Torino, c. Romania 460, stante l'attualità della condotta antisindacale.

Coglie nel segno, infatti, ma non ai fini dell'accoglimento dell'opposizione incidentale tardiva, la difesa di Margherita Distribuzione, che rileva che il procedimento di cui all'art. 28 Stat. Lav. è precipuamente orientato ad ottenere una pronuncia urgente di natura costitutiva, avente una finalità meramente inibitoria e/o ripristinatoria.

Secondo giurisprudenza consolidata, il requisito dell'attualità della condotta antisindacale costituisce un presupposto necessario per l'esperibilità dell'azione ex art. 28 l.20 maggio 1970 n. 300, *"in quanto diretta ad una pronuncia costitutiva e non di mero accertamento"* (Cass. civ. sez. lav., Sent, n. 5422 del 02/06/1998; Cass. civ. sez. lav. sent. 02/09/1996 n. 8032).

Poiché il procedimento di repressione della condotta antisindacale - in quanto strumento tipico tendente a far cessare il comportamento illegittimo e a rimuoverne gli effetti - presuppone l'attualità della condotta denunciata, dovrebbe escludersi, per difetto di una delle condizioni dell'azione, l'ammissibilità di una pronuncia di mero accertamento del carattere antisindacale di un comportamento pregresso dell'imprenditore, che sia tale da non svolgere più nessun effetto (Trib. Milano, 19/04/2005).

La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che l'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro non può costituire preclusione alcuna alla pronuncia di un ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo nel caso in cui questo risulti ancora persistente ed idonea a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, *"sia per la situazione di incertezza che ne deriva, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale"* (Cass. 5422/1998 cit.).

Il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro, è stato ancora recentemente ribadito, non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una



restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. civ. sez. lav., Ord. n. 13860 del 22/05/2019).

Orbene, sebbene all'affissione del provvedimento nella bacheca aziendale possa attribuirsi non solo finalità risarcitoria per la ritenuta lesione all'immagine dei sindacati lesi dalla condotta antisindacale, come ritenuto dalla giudice della prima fase, ma anche finalità inibitoria, "*trattandosi di adempimento atto a rimuovere gli effetti della condotta antisindacale*" (Trib. Alessandria, sent. 12/04/2016 n. 106), reputa questo giudicante che all'accertamento della condotta antisindacale e alla verifica della attualità della condotta, quantomeno in termini di incertezza derivante dal comportamento della società convenuta, debba conseguire anche l'esplicita pronuncia inibitoria che specifichi il contenuto degli incontri che la società convenuta è tenuta per accordo dalla stessa sottoscritto a tenere con le organizzazioni sindacali.

Venendo quindi ai motivi delle opposizioni principale e incidentale tardiva, si osserva quanto segue.

2. L'opposizione principale

Secondo un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 stat. lav. è sufficiente che il comportamento datoriale leda oggettivamente gli interessi collettivi cui sono portatrici le organizzazioni sindacali non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro "*né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali) né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché "ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero(cfr. in tali termini: Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997 n. 5295)"*" (Cass. civile sez. lav., 05/02/2003, n.1684).

Tale massima consente di valutare come infondata la doglianza concernente l'asserita antisindacalità della condotta consistita nella convocazione unitaria delle organizzazioni sindacali (in luogo della convocazione delle sole organizzazioni richiedenti l'incontro *ex art.* 10) e come fondata la doglianza concernente la persistenza della condotta antisindacale da parte della società convenuta pure a fronte della convocazione del 13.7.2020.

2.1 La convocazione unitaria delle OO.SS.

Per quanto riguarda il primo profilo, appena sfiorato dalle difese delle ricorrenti in sede di discussione, la domanda delle ricorrenti appare difatti carente sotto il profilo assertivo, non essendo specificato quale diritto sindacale verrebbe pregiudicato dalla convocazione unitaria di tutte le organizzazioni sindacali e in cosa consisterebbe la discriminazione conseguente alla condotta datoriale.

La convocazione di tutte le organizzazioni sindacali dà infatti luogo, sotto il profilo oggettivo, ad un trattamento paritario delle stesse e per dolersi del pari trattamento le ricorrenti avrebbero dovuto invocare una discriminazione indiretta, allegando il pregiudizio derivante dell'uguale trattamento di situazioni obiettivamente differenti, censura che tuttavia non viene mossa rispetto all'operato di Margherita Distribuzioni.

La condotta antisindacale accertata nella fase interdittale per omessa convocazione delle organizzazioni ricorrenti prima del luglio 2020 può senz'altro avere determinato un vantaggio



informativo da parte della FISASCAT, ma tale vantaggio non potrebbe comunque trovare ristoro dalla convocazione separata delle organizzazioni sindacali pretesa dalle ricorrenti.

Non si vede, infatti, come la convocazione separata possa consentire il recupero del vantaggio informativo, posto che la convocazione separata non implica ovviamente il divieto di convocazione (sebbene in sede separata) di FISASCAT e che il ristoro del danno delle ricorrenti non può certamente conseguirsi con l'afflizione in capo a FISASCAT del medesimo pregiudizio subito dalle ricorrenti.

2.2 L'attualità della condotta antisindacale. Incertezza del comportamento della società convenuta

Vi è per contro una obiettiva lesione della libertà sindacale nel comportamento della convenuta collegata alla reiterata violazione dell'art. 10 del verbale di accordo siglato il 1.4.2020.

Sul punto, se il contenuto generico della email del 13.7.2020 di convocazione consentiva di ritenere nella fase interdittale apparentemente raggiunto il bene della vita oggetto della domanda delle ricorrenti, il comportamento successivamente tenuto dalla società e, in particolare, le difese svolte nella memoria di costituzione nel presente giudizio, confermano la volontà della stessa di non attenersi agli obblighi assunti nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali con la disposizione citata.

Questo giudicante aderisce integralmente alle considerazioni in fatto e in diritto svolte dalla giudice della prima fase con riferimento alla ritenuta antisindacalità della condotta tenuta da Margherita Distribuzione alla luce della interpretazione data all'art. 10 del verbale di accordo dell'1.4.2020 e della pacifica mancata convocazione dei sindacati di settore di CGIL e UIL.

L'art. 10 dispone che *“saranno effettuati incontri tra Azienda ed OO.SS., di norma con cadenza trimestrale o su richiesta delle parti, per monitorare le l'evolversi della situazione aziendale, utilizzo della CIGS e la rotazione, così come quello della mobilità e della ricollocazione”*.

Secondo il significato fatto palese dalle parole impiegate, con tale previsione la società si è impegnata a tenere incontri periodici con tutte le organizzazioni sindacali *“per monitorare l'...utilizzo della CIGS e la rotazione”*; l'ampia portata della dizione impiegata consente di ritenere compreso nella stessa l'obbligo informativo sull'applicazione della CIGS e sul rispetto dei criteri di rotazione (non più in discussione) anche nei singoli punti vendita (disponibilità dichiarata espressamente per la prima volta solo dall'avv. Baroni in sede di interrogatorio libero all'udienza del 17.11.2020).

Appare inconferente, oltre che fuorviante, l'affermazione della convenuta secondo cui le organizzazioni sindacali non avrebbero alcun titolo per rimettere in discussione la decisione di ricorrere alla CIGS e i criteri di rotazione (pag. 22 della memoria difensiva di parte convenuta), poiché non è questo ciò che le stesse chiedono: le ricorrenti fanno valere in questa sede il loro diritto ad essere informate sull'adempimento di obblighi assunti dalla società sebbene con le distinte organizzazioni sindacali firmatarie dei protocolli d'intesa del 23.3.2020. Si vedano sul punto la lettera 20.4.2020, con la quale le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro con la società per *“informazioni e relativo confronto in merito all'utilizzo della CIGS e alla rotazione della stessa”* (doc. 5 di parte ricorrente) e la successiva lettera del 13.5.2020, avente ad oggetto la richiesta di incontro *“per gestione CIGS Ipermercato di Torino”* (doc. 6 di parte ricorrente).

Con il pretesto di non volere rimettere in discussione decisioni già assunte (ma, lo si ribadisce, le organizzazioni sindacali ricorrenti non pretendono tanto, come precisato all'udienza del 17.11.2020



dal sig. Diecidue), la società si è sottratta agli obblighi informativi sull'attuazione degli strumenti di integrazione salariale e sul rispetto dei criteri di rotazione. Filcams e Uiltucs vantano, ai sensi dell'art. 10, il diritto di prendere conoscenza dei criteri concordati per l'applicazione della CIGS e per la rotazione, anche con riferimento ai singoli punti vendita e, sempre in forza dell'art. 10 del verbale dell'1.4.2020 avevano il diritto, tuttora insoddisfatto, di essere informate sul rispetto dei criteri concordati.

Appare infine irrilevante la circostanza riferita dalla parte convenuta di avere voluto attendere il primo trimestre di applicazione della CIGS prima di convocare le organizzazioni sindacali, atteso che l'art. 10 dell'accordo sottoscritto in sede ministeriale prevede che gli incontri si tengano *“con cadenza trimestrale o su richiesta delle parti”*. L'impiego della congiunzione *“o”* evidenzia dunque il vincolo per la società di dare luogo all'incontro informativo anche prima del trimestre, a sola richiesta delle organizzazioni sindacali.

Parte convenuta non ha infine provato di avere assolto agli obblighi informativi oggetto del verbale di accordo dell'1.4.2020 nell'ambito degli incontri svoltisi *ex art. 47* della L. n. 428/1990, tenuto conto della estrema sinteticità del verbale del 28.10.2020 depositato all'udienza del 5.11.2020 e della mancata richiesta di prova per testi sul punto. alcuna presunzione può operarsi sul punto, attesa la distinta finalità dei confronti previsti dall'art. 24 d.lgs. n. 148/2015 e dall'art. 47 L. n. 428/1990.

La violazione dell'obbligo informativo integra condotta antisindacale (Tribunale Milano, 09/03/2006). Il diritto di informazione rappresenta infatti lo strumento minimo, ma al tempo stesso essenziale, della partecipazione dei sindacati alla vita aziendale. L'inadempimento ad obblighi informativi prodromici all'esercizio delle prerogative sindacali, qualsiasi esse siano, costituisce comportamento rilevante sotto il profilo dell'antisindacalità, in quanto destinato a determinare un indebolimento delle OO.SS. dinanzi ai lavoratori e a impedire il pieno esercizio dei diritti sindacali (Tribunale Milano sez. lav., 10/02/2011, n.741).

Quanto al profilo dell'attualità della condotta si osserva che ancora con la memoria di costituzione nel presente giudizio parte convenuta nega *“la possibilità di vagliare – nell'ambito di tali incontri [ex art. 10] – l'andamento concreto della cassa integrazione nelle singole realtà aziendali (punti vendita)”* (pag. 21 della memoria difensiva depositata il 26.10.2020), affermazione smentita dall'avv. Baroni all'udienza del 17.11.2020 (*“all'incontro previsto con la convocazione del 13.7 avremmo certamente parlato dell'applicazione della CIGS anche sul singolo punto vendita”*); continua a ribadire che le organizzazioni sindacali non possono *“vantare pretese ulteriori dirette ad imporre modifiche, variazioni od aggiustamenti nell'utilizzo della cassa integrazione nelle singole realtà aziendali”*, laddove le ricorrenti hanno scritto e ribadito, anche in sede di interrogatorio libero, di non avere alcuna intenzione di modificare, variare o aggiustare accordi già presi, ma di avere interesse a garantire ai propri iscritti un bagaglio informativo che sinora è rimasto appannaggio di un'unica organizzazione sindacale.

Orbene, tale atteggiamento ondivago della società nell'interpretazione dell'art. 10 dell'accordo dell'1.4.2020 consente senz'altro di ribadire l'attualità della condotta antisindacale e giustifica, in accoglimento dell'opposizione principale, la condanna alla cessazione di tale condotta, con la esplicitazione dell'ordine di effettuare incontri anche con la FILCAMS CGIL e la UILTuCS-UIL territoriale di Torino ai sensi art. 10 Accordo 1.4.2020 per discutere dell'utilizzo della CIGS e della rotazione dei lavoratori addetti all'ipermercato di Torino, c. Romania 460.



Sul punto deve infine osservarsi che se è vero che l'incontro proposto con la email del 13.7.2020 non si è tenuto per ragioni infondate addotte dai sindacati ricorrenti, ciò non esclude che, una volta chiarita giudizialmente l'inesistenza di un diritto alla convocazione separata, la società segua a non fornire ai ricorrenti le informazioni richieste, rendendo pertanto necessaria la pronuncia inibitoria richiesta dalle ricorrenti.

Anche in questo caso, tenuto conto della domanda così come limitata dalle ricorrenti nel presente giudizio, va disposta l'affissione del presente provvedimento nella bacheca aziendale per 10 giorni dalla data della pubblicazione.

3. L'opposizione incidentale tardiva

Sono state esplicitate nel paragrafo precedente le ragioni di adesione all'interpretazione dell'art. 10 data dalla giudice della prima fase, nel senso di legittimare la richiesta delle organizzazioni sindacali di essere informate sull'utilizzo della CIGS e sulle modalità di attuazione della rotazione dei lavoratori addetti all'ipermercato di Torino, c. Romania 460, dovendosi solo aggiungere sul punto che l'infondatezza dell'opposizione risulta confermata dalle dichiarazioni rese dall'avv. Baroni all'udienza del 17.11.2020 in sede di interrogatorio libero che ha ritenuto che in seguito alla convocazione del 13.7.2020 (quindi ancor prima della pronuncia del decreto nella fase interdittale) la società sarebbe stata disponibile ad informare le organizzazioni sindacali richiedente sulle modalità di attuazione della rotazione dei lavoratori addetti del singolo punto vendita.

4. Le spese di lite

Le motivazioni sopraesposte consentono di ritenere fondata la richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali per la prima fase, tenuto conto della fondatezza delle domande ivi spiegate, sicché il decreto oggetto di opposizione va modificato *in parte qua*.

Quanto al presente giudizio, l'accoglimento di uno solo dei motivi dell'opposizione, l'accertamento della natura antisindacale di solo una delle due condotte contestate, e il rigetto dell'opposizione incidentale tardiva giustificano la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura di 2/3, con compensazione della restante quota di 1/3.

Le spese sono quantificate in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria per entrambe le fasi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in parziale riforma del decreto n. 10940/2020 pubblicato il 28/07/2020 dal Tribunale di Torino

1. Conferma la natura antisindacale della condotta tenuta dalla Margherita Distribuzione spa consistente nel non convocare le organizzazioni sindacali ricorrenti che ne avevano fatto richiesta *ex* articolo 10 dell'accordo siglato il 1.4.2020;
2. Accerta che la suddetta condotta persiste alla data della presente decisione;
3. Ordina alla Margherita Distribuzione spa la cessazione della condotta sindacale e per l'effetto,
4. Ordina l'effettuazione di incontri con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 10 accordo 1.4.2020 per informare le stesse sull'utilizzo della CIGS e sulla rotazione dei lavoratori addetti all'ipermercato di Torino corso Romania 460;
5. Ordina l'affissione nella bacheca aziendale per 10 giorni della presente sentenza dichiarativa della condotta antisindacale tenuta da Margherita Distribuzione spa;



6. Respinge l'opposizione incidentale tardiva;
7. Condanna Margherita Distribuzione spa a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite per la fase interdittale che si liquidano in complessivi € 3.645,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
8. Condanna Margherita Distribuzione spa a rimborsare alla parte ricorrente la quota di 2/3 delle spese di lite per il presente giudizio, quota che si liquida in complessivi € 4.683,33 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
9. Compensa tra le parti l'ulteriore quota di 1/3 delle spese del presente giudizio.

Torino, 24/11/2020

Il Giudice
dott. Nicola Tritta

